REGOLAMENTO (CEE) N. 3046/83 DELLA COMMISSIONE

del 28 ottobre 1983

che stabilisce in quale misura può essere dato seguito alle domande di titoli d'importazione presentate nel mese d'ottobre 1983 per i giovani bovini maschi destinati all'ingrasso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (¹), modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia, in particolare l'articolo 13, paragrafo 4, lettera a),

considerando che il regolamento (CEE) n. 2588/83 della Commissione (²) ha fissato il quantitativo di giovani bovini maschi che possono essere importati a condizioni speciali per il quarto trimestre 1983; che, per le domande di titoli d'importazione presentate da ciascuno dei gruppi interessati di cui allo stesso regolamento, i titoli vengono rilasciati conformemente alle disposizioni del presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I titoli d'importazione per i giovani bovini maschi destinati all'ingrasso, per i quali sono state presentate domande nel periodo dal 1° al 10 ottobre 1983, vengono rilasciati come segue:

- 1. I quantitativi chiesti in Italia:
 - a) per capi di peso vivo da 220 a 300 kg, provenienti dalla Iugoslavia:

- aa) dai produttori agricoli o dalle loro organizzazioni professionali, sono ridotti del 92,714 %,
- bb) dagli altri interessati, sono ridotti del 97,543 %;
- b) per capi di peso vivo fino a 300 kg provenienti da altri paesi terzi:
 - aa) dai produttori agricoli o dalle loro organizzazioni professionali, sono ridotti del 93,979 %,
 - bb) dagli altri interessati, sono ridotti del 98,445 %.
- 2. I quantitativi chiesti in Grecia:
 - a) per capi di peso vivo da 220 a 300 kg, provenienti dalla Iugoslavia:
 - aa) dai produttori agricoli o dalle loro organizzazioni professionali, sono ridotti del 90,612 %,
 - bb) dagli altri interessati, sono ridotti dell'89,796 %;
 - b) per capi di peso vivo fino a 300 kg, provenienti da altri paesi terzi:
 - aa) dai produttori agricoli o dalle loro organizzazioni professionali, sono ridotti dell'84,252 %,
 - bb) dagli altri interessati, sono ridotti dell'89,433 %.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 ottobre 1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 1983.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24. (2) GU n. L 256 del 16. 9. 1983, pag. 16.